

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2639-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CASOLI)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi
del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli
1161 e 1174 del codice della navigazione

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame si inserisce nel programma di ampia e sistematica depenalizzazione di fattispecie di scarsa rilevanza per gli aspetti della repressione penale, al quale ormai tende la stragrande maggioranza dei responsabili della politica giudiziaria del nostro paese.

In verità l'intervento di cui trattasi è estremamente timido e circoscritto, avendo previsto la sanzione amministrativa, in luogo di quella penale originariamente prevista dall'articolo 1161 del codice della navigazione, per i soli casi di occupazione non autorizzata, con un veicolo, di uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, nonchè di violazione delle disposizioni dell'autorità marittima in materia di circolazione di pedoni, animali e veicoli nell'ambito del demanio marittimo.

In occasione della discussione è emerso un orientamento favorevole alla estensione del regime di depenalizzazione anche alle altre fattispecie contemplate dal richiamato articolo 1161.

È prevalsa tuttavia l'opinione, per assicurare la rapida approvazione, di non intervenire incisivamente nel testo se non in

termini di mera correzione formale di alcune imperfezioni lessicali. Le correzioni apportate appaiono chiaramente dal raffronto dei due testi.

Sul disegno di legge la 1ª Commissione permanente ha espresso «parere favorevole, a condizione che venga riformulato l'articolo 1, il cui contenuto non risulta coordinato con le disposizioni contenute nella legge n. 47 del 1985».

La Commissione non condivide il parere come sopra espresso, che si riferisce ad una previsione non contemplata nel testo del disegno di legge che, nel primo comma (n. 1 e n. 2) riproduce esattamente quello originario dell'articolo 1161, salvo l'aumento della misura dell'ammenda, e che nel secondo comma si limita a depenalizzare la sosta abusiva di un veicolo negli spazi demaniali, senza incidenza alcuna sulla attività urbanistico-edilizia prevista dalla richiamata legge n. 47.

Per tali considerazioni, la Commissione giustizia, ha concluso l'esame del disegno di legge in sede referente ed ha dato mandato al relatore di proporre l'approvazione all'Assemblea.

CASOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

8 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che venga riformulato l'articolo 1, il cui contenuto non risulta coordinato con le disposizioni contenute nella legge n. 47 del 1985, che ha dettato nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di sanzioni, di recupero e di sanatoria delle opere abusive. In relazione a quanto ivi disposto, la depenalizzazione andrebbe dunque resa possibile soltanto nei casi in cui i comuni abbiano stilato i piani di recupero delle aree. Nella nuova formulazione di tale articolo 1 occorrerà inoltre richiamarsi al rispetto degli strumenti urbanistici, giacchè, in caso contrario, attraverso la depenalizzazione ivi disposta, si verificherebbe una sdemanializzazione di fatto del demanio marittimo. L'occupazione in assenza di uno strumento urbanistico comunale appare peraltro lesiva della disposizione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Nella nuova formulazione dell'articolo 1 sarà altresì opportuno prevedere una parificazione degli illeciti ivi previsti a quelli edilizi relativi ad aree di proprietà privata, ferma restando la necessità di rispettare la disciplina generale, che richiede il rilascio della concessione da parte del comune.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione

Art. 1.

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1161. - (*Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata*). - È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinque milioni, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

1) chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;

2) chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716.

Chiunque arbitrariamente occupa con un veicolo uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione. Nell'ipotesi di cui al primo comma si può procedere alla rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54».

Art. 2.

1. All'articolo 1174 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Chiunque viola le disposizioni dell'autorità marittima in materia di circolazione di pedoni, animali e veicoli nell'ambito del demanio marittimo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione in materia di occupazione di spazi del demanio marittimo o aeronautico

Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 1161. - (*Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata*). - È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

1) chiunque, senza autorizzazione, occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;

2) *identico*.

Chiunque, senza autorizzazione, occupa con un veicolo uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione. In tale ipotesi si può procedere alla rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54».

Art. 2.

1. *Identico*.